

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

# 42

6 novembre 2017

Per i **finanziamenti infruttiferi** salta la "derivazione rafforzata"

**Fattura con descrizione generica:** quali conseguenze per il contribuente?

Dubbi sull'attivazione "autonoma" di un **deposito amministrato PIR compliant**

**Interessi attivi negativi:** problematiche civilistiche e fiscali

**Triangolari comunitarie:** il trasporto detta le regole della non imponibilità

Abbonamenti a banche dati *on line* con **IVA al 4%**

**Terzo settore:** agevolazioni in vigore dal 1° gennaio 2018

Termini di prescrizione e decadenza per accertamento e riscossione dei **tributi comunali**

Iscrizione in bilancio degli **iper-ammortamenti**

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 13,00 euro in più.

SCARICA  
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI



Cod. 218116

Euro 13,00

[www.sistemailfisco.it](http://www.sistemailfisco.it)

## RINNOVI RIVISTE 2018

*La dottrina più ricca,  
le firme più autorevoli.  
Un altro anno con te.*



**Rinnova le tue riviste Wolters Kluwer:**  
carta o digitale, la qualità di sempre  
e la possibilità di ricercare **tutta**  
**la dottrina** di tuo interesse in oltre  
**70 riviste e più di 2.500 libri!**

RINNOVA SUBITO I TUOI ABBONAMENTI SU:  
**[WWW.EDICOLAPROFESSIONALE.COM/RINNOVI](http://WWW.EDICOLAPROFESSIONALE.COM/RINNOVI)**

### ALTRI VANTAGGI TI ASPETTANO

Puoi rinnovare i tuoi abbonamenti anche tramite bollettino postale, chiamando il Numero Verde 800.916.935 o contattando il tuo agente di fiducia, trovi l'elenco completo su: [www.shopwki.it/agenzie](http://www.shopwki.it/agenzie)

**Affrettati l'offerta è valida solo fino al 15 dicembre 2017.**

IPSOA CEDAM **UTET**  
GIURIDICA

 Wolters Kluwer

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

## Direzione Scientifica

**Gianfranco Ferranti**

*Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

## Comitato Scientifico

**Giulio Andreani**

*Dottore commercialista e Revisore legale*

**Giuseppe Ascoli**

*Dottore commercialista in Roma e Milano*

**Saverio Capolupo**

*Università degli Studi di Cassino*

**Ivo Caraccioli**

*Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino*

**Andrea Carinci**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna*

**Massimo Conigliaro**

*Dottore commercialista in Siracusa*

**Eugenio della Valle**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma*

**Flavio Dezzani**

*Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino*

**Bruno Ferroni**

*Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.*

**Luca Gaiani**

*Dottore commercialista in Modena*

**Tamara Gasparri**

*Collaboratore Assonime Area Fisco*

**Antonio Iorio**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Maurizio Leo**

*Avvocato in Roma, Milano e Torino*

**Luigi Lovecchio**

*Dottore commercialista in Bari*

**Pierpaolo Maspes**

*Dottore commercialista*

**Massimo Miani**

*Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC*

**Marco Piazza**

*Dottore commercialista in Milano*

**Benedetto Santacroce**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Gabriele Sepio**

*Avvocato in Roma*

**Alessandro Sura**

*Dottore commercialista*

**Stefano Trettel**

*Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.*

**Piergiorgio Valente**

*Dottore commercialista in Milano*

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: [redazione@ilfisco.it](mailto:redazione@ilfisco.it)

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

**Rivista settimanale - Anno XLI**

# il fisco

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'Italia.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2018, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi [www.shop.wki.it/il\\_fisco](http://www.shop.wki.it/il_fisco).

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'estero.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2018 al 31.12.2018 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

**Modalità di pagamento:** Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

<p><b>Servizio Clienti</b> Il numero telefonico dell'Ufficio Abbonamenti è: <b>199.164.164</b> (€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta, da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato) Fax <b>06.20.381.253</b></p>
---

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

**Una copia Euro 13,00** Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

**Concessionaria** esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

**Pubblicità:** Wolters Kluwer  
E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

**Fotocomposizione:** Sinergie Grafiche srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

**Stampa:** GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Malcantone, 2  
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

**Editore:** Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

Rivista fondata nel 1977.

<p>Comunicazione all'Abbonato</p> <p>Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.</p>
--

---

## Approfondimento

---

### Redditi di impresa

---

#### Per i finanziamenti infruttiferi salta la "derivazione rafforzata"

di Diego Avolio e Alain Devalle ..... 4007

### Redditi di impresa e IVA

---

#### Fattura con descrizione generica: quali conseguenze per il contribuente?

di Gianfranco Antico e Massimo Genovesi ..... 4013

### Redditi di capitale

---

#### Dubbi sull'attivazione "autonoma" di un deposito amministrato PIR *compliant*

di Dario De Santis ..... 4022

#### Gli interessi attivi negativi: problematiche civilistiche e fiscali

di Enzo Mignarri ..... 4033

### IVA

---

#### Triangolari comunitarie: il trasporto detta le regole della non imponibilità

di Giampaolo Giuliani e Mario Spera ..... 4041

#### Abbonamenti a banche dati *on line* con IVA al 4%

di Paolo Stella Monfredini ..... 4047

### Terzo settore

---

#### Terzo settore, le agevolazioni in vigore dal 1° gennaio 2018

di Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silvetti ..... 4052

### Tributi locali

---

#### Individuazione dei termini di prescrizione e decadenza nel settore dei tributi comunali

di Luigi Lovecchio ..... 4057

### Bilancio

---

#### Iper-ammortamento fiscale, *leasing* e cessione anticipata del bene strumentale: iscrizione in bilancio

di Flavio Dezzani ..... 4062

---

## Giurisprudenza

---

### Corte di Cassazione

---

#### Imposte indirette - Imposte ipotecaria e catastale - Cessione di fabbricato strumentale "per natura" non ultimato - Imponibilità IVA - Sussistenza - Imposte ipo-catastali in misura proporzionale - Applicabilità

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Di Iasi, Est. Fasano - Sent. n. 22138 del 13 giugno 2017, dep. il 22 settembre 2017) con commento di Stefano Baruzzi ..... 4067

#### Accertamento - Avviso di accertamento - Notifica - Relata di notifica - Apposizione sul frontespizio anziché in calce - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Stalla - Ord. n. 22540 del 12 luglio 2017, dep. il 27 settembre 2017) con commento di Massimo Cancedda ..... 4071

<b>Accertamento - Accertamento sintetico - Spese per incrementi patrimoniali - Acquisto di immobili - Compromesso con pagamento del prezzo differito nel tempo - Accertamento - Illegittimità</b> (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Gai - Ord. n. 23348 del 9 giugno 2017, dep. il 6 ottobre 2017) con commento di Alessandro Borgoglio . . . . .	<b>4075</b>
<b>Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di autotutela espresso dall'agente della riscossione - Impugnabilità relativa ai soli vizi di legittimità</b> (CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Cirillo, Est. Vella - Ord. n. 23634 dell'8 giugno 2017, dep. il 9 ottobre 2017) con commento di Antonino Russo. . . . .	<b>4078</b>
<b>IVA - Detrazione - Calcolo del <i>pro-rata</i> - Attività di intermediazione finanziaria svolta da concessionarie auto - Accessorietà rispetto alla attività tipica di vendita auto - Necessità</b> (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bielli, Est. Luciotti - Ord. n. 23811 dell'11 settembre 2017, dep. l'11 ottobre 2017) con commento di Marco Peirola . . . . .	<b>4081</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
<b>Processo tributario - Esecuzione delle sentenze - Sentenze a favore del contribuente - Immediata esecutività - Riforma ex D.Lgs. n. 156/2015 - Decorrenza - Dal 1° giugno 2016 - Emanazione del Decreto MEF sull'obbligo di garanzia - Irrilevanza</b> (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano, Sez. X, Giudice unico Labruna - Sent. n. 3849 del 26 settembre 2017, dep. il 28 settembre 2017) con commento di Fabio Gallio. . . . .	<b>4086</b>
<b>ICI - Avviso di accertamento - Notifica - Immobile conferito in <i>trust</i> - Notifica al <i>trust</i> in qualità di <i>trustee</i> - Necessità</b> (COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Alessandria, Sez. III, Pres. Suffia, Est. Ferrari - Sent. n. 194 del 14 giugno 2017, dep. il 19 luglio 2017) con commento di Simone Carunchio . . . . .	<b>4092</b>
<b>Rassegna della settimana</b>	
a cura di Alessandro Borgoglio . . . . .	<b>4095</b>

## INDICE CRONOLOGICO

<b>Corte di Cassazione</b>	
n. 22138 del 13.06.2017, dep. il 22.09.2017 (Sez. trib.) . . . . .	<b>4067</b>
n. 22540 del 12.07.2017, dep. il 27.09.2017 (Sez. trib.) (Ord.) . . . . .	<b>4071</b>
n. 23348 del 9.06.2017, dep. il 6.10.2017 (Sez. trib.) (Ord.) . . . . .	<b>4075</b>
n. 23634 dell'8.06.2017, dep. il 9.10.2017 (Sez. VI civ.-T) (Ord.) . . . . .	<b>4078</b>
n. 23811 dell'11.09.2017, dep. l'11.10.2017 (Sez. trib.) (Ord.) . . . . .	<b>4081</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
Milano n. 3849 del 26.09.2017, dep. il 28.09.2017 (Sez. X) . . . . .	<b>4086</b>
Alessandria n. 194 del 14.06.2017, dep. il 19.07.2017 (Sez. III) . . . . .	<b>4092</b>

# Per i finanziamenti infruttiferi salta la “derivazione rafforzata”

di Diego Avolio (\*) e Alain Devalle (\*\*)

Per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 139/2015, la valutazione dei crediti e debiti deve essere effettuata al costo ammortizzato, che può trovare applicazione con o senza attualizzazione. L'esigenza di attualizzare i debiti potrebbe presentarsi con riferimento ai debiti (crediti) finanziari infragruppo. Vengono per questo in considerazione gli effetti fiscali delle nuove regole di contabilizzazione, tenuto pure conto delle norme da ultimo fissate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, che ha di fatto “sterilizzato” il principio di “derivazione rafforzata” per le operazioni di finanziamento infruttifero *intercompany*.

## 1. Premessa

La nuova rappresentazione in bilancio dei finanziamenti infruttiferi, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha prodotto numeroso dibattito tra gli operatori in relazione, in particolare, alle possibili ricadute sul piano fiscale (1).

Si ricorda che, a norma dell'art. 83, comma 1, del T.U.I.R. è ora previsto che per “i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile valgono... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazioni in bilancio”.

Dato questo scenario, le questioni più rilevanti hanno in particolare riguardato l'introduzione

del c.d. **costo ammortizzato** per la contabilizzazione (e conseguente attualizzazione) dei crediti e dei debiti aventi natura finanziaria e per la rilevanza - o meno - fiscale della nuova rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi nei rapporti infragruppo.

Sul tema è intervenuto di recente il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, recante la disciplina di coordinamento del T.U.I.R. con le nuove regole contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 per i soggetti OIC *adopter*, che, come si vedrà nel prosieguo, ha di fatto **“sterilizzato” il principio di “derivazione rafforzata”** per le operazioni di finanziamento infruttifero *intercompany*.

(\*) Dottore Commercialista, LL.M., *Partner Studio Legale Tributario Santacroce & Associati*.

(\*\*) Professore Associato di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista.

(1) Sull'argomento si vedano M. Bono - E. Spagnol, “Derivazione rafforzata per i finanziamenti infruttiferi”, in *Eutekne.info* del 13 giugno 2017; L. Gaiani, “Crediti e debiti al costo ammortizzato: complicazioni contabili e ricadute fiscali”, in *il fisco*, n. 15/2017, pag. 1413; L. Cacciapaglia - G. Mercurio, “Il coordinamento fiscale con le disposizioni del ‘Decreto bilanci’”, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 3/2017; A. Garcea, “Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo

del principio di derivazione rafforzata”, in *Corr. Trib.*, n. 37/2017, pag. 2851; R. Michelutti - F. Maisto, “Finanziamenti infruttiferi a deduzione ordinaria”, in *Il Sole - 24 Ore* del 30 marzo 2017; L. Miele, “Per il regime fiscale dei prestiti infruttiferi infragruppo rileva la forma giuridica”, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 4/2017; G. Russetti, “Finanziamenti soci con doppio bilancio tra bilancio e imposte”, in *Il Sole - 24 Ore* dell'8 agosto 2017; D. Sencar, “Finanziamenti soci già verso il riordino”, *ivi*; oltre che D. Avolio - A. Devalle, “Finanziamenti infruttiferi, costo ammortizzato e *transfer pricing*”, in *il fisco*, n. 22/2017, pag. 2123.

# Approfondimento

## Redditi di impresa

### 2. La nuova disciplina contabile del costo ammortizzato

Il criterio del costo ammortizzato costituisce una novità assoluta nell'ambito delle regole di redazione del bilancio d'esercizio per i soggetti non IAS, introdotto a seguito del recepimento della Direttiva UE 34/2013 (2). Per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 139/2015, il Codice civile ora dispone che i **crediti**, i **debiti** e i **titoli immobilizzati** debbano essere valutati al costo ammortizzato. Inoltre, i crediti e i debiti devono essere attualizzati per tenere conto del "fattore temporale" sulla base della nuova formulazione dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. (3). Pertanto, la valutazione dei crediti e debiti è stata profondamente innovata introducendo la loro valutazione al costo ammortizzato, che può trovare applicazione **con o senza attualizzazione** (4).

Al fine di definire quando applicare il costo ammortizzato è necessario determinare e utilizzare differenti tipologie di **tassi di interesse**. A titolo di esempio, nel caso in cui un'impresa ottenga un finanziamento bancario con scadenza oltre i 12 mesi e costi di transazione rilevanti, la rilevazione iniziale e la valutazione successiva del debito al costo ammortizzato richiederà all'impresa la determinazione del **tasso di interesse effettivo**, che sarà differente dal tasso di interesse nominale a cui l'impresa si è indebitata. Oppure, nel caso in cui un'impresa abbia contratto un debito commerciale con scadenza oltre i 12 mesi che non prevede la corresponsione di interessi, per la rilevazione iniziale del debito sarà necessario determinare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali da confrontare con il tasso di interesse di mercato.

Il tasso di interesse desumibile dalle **condizioni contrattuali** è "il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione" (OIC 19, § 10).

Il **tasso di mercato**, invece, è definito come "il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili" (OIC 19, § 49).

L'OIC 19 stabilisce che l'**attualizzazione** deve essere effettuata nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. Con riferimento all'attualizzazione, essa non trova applicazione qualora i debiti abbiano una scadenza inferiore ai 12 mesi. In tale caso, infatti, l'applicazione dell'attualizzazione non produrrebbe un valore significativo, e pertanto, per il nuovo principio di rilevanza (art. 2423-bis, comma 4, c.c.) l'attualizzazione potrà non essere applicata.

L'esigenza di attualizzare i debiti potrebbe così presentarsi con riferimento ai **debiti (crediti) finanziari infragruppo**. Si pensi, appunto, ad un finanziamento infragruppo infruttifero (o in generale ad un tasso inferiore al tasso di mercato) della durata di cinque anni. Il tasso contrattuale è zero, ma se l'impresa richiedesse ad un soggetto terzo un finanziamento, il tasso di mercato sarebbe certamente diverso e più elevato (ad esempio, il 3%). In questo caso, la società finanziata deve, al momento della rilevazione iniziale, attualizzare il debito finanziario, utilizzando il tasso di interesse di mercato. A seguito dell'attualizzazione del debito, l'impresa deve utilizzare il criterio del costo ammortizzato, in quanto il debito al momento della rilevazione iniziale non deve essere iscritto al valore nominale ma al valore attualizzato. Il valore nominale verrà "ricostituito" lungo la sua durata e fino alla scadenza, attraverso l'imputazione, anno per anno, degli oneri finanziari in relazione al tasso di mercato utilizzato per l'attualizzazione. Si pensi alla concessione da parte della controllante in data 1 gennaio di un finanziamento a favore della controllata del valore di 100 euro, che verrà rimborsato alla scadenza (24 mesi). Il finanziamento è infruttifero e se la società partecipata richiedesse un finanziamento ad un istituto bancario di 100 euro con scadenza a 24

(2) Per una disamina delle nuove regole di rappresentazione in bilancio si vedano F. Dezzani, "Crediti e debiti scadenti oltre i 12 mesi: criterio del costo ammortizzato e attualizzazione", in *il fisco*, n. 7/2017, pag. 663; P. Pisoni - F. Bava - D. Busso - A. Devalle - F. Rizzato, "Debiti finanziari con tassi di interesse non di mercato e costo ammortizzato", in *il fisco*, n. 30/2016, pag. 2961; F. Bava - A. Devalle, "Il costo ammortizzato applicato ai debiti: prestiti infragruppo, finanziamento soci e prestiti

ai dipendenti (OIC 19)", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 3/2017.

(3) Invero, l'attualizzazione, prima delle modifiche apportate al Codice civile, era prevista nell'ambito dei principi contabili nazionali, ma nulla diceva il dettato codicistico.

(4) Per i soli crediti l'art. 2426, punto 8, c.c. richiede di tener conto anche del presumibile valore di realizzo.

mesi, il tasso applicato sarebbe del 3% (tasso di mercato). Ne consegue che il finanziamento deve essere attualizzato. Il valore attuale del debito all'atto dell'iscrizione è di 94,26 euro, a fronte di un'entrata di banca di 100.

Nel caso dei **debiti di natura finanziaria**, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato deve essere iscritta, di regola, tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza dell'operazione (o del contratto) non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura (OIC 19, § 53). Ad esempio, qualora l'operazione infragruppo sia finalizzata alla patrimonializzazione del debitore-società controllata, la differenza deve essere rilevata tra le voci di patrimonio netto, in quanto il soggetto finanziatore, rinunciando ad una remunerazione congrua, genera un beneficio in capo alla società partecipata. Nella prassi operativa, pertanto, la differenza iniziale troverà iscrizione nel patrimonio netto, proprio perché la sostanza dell'operazione può essere il rafforzamento patrimoniale della società partecipata. Analogamente, per il soggetto finanziatore tale differenza andrà ad incremento del valore della partecipazione nella società partecipata (OIC 15, esempio 2B).

Riprendendo l'esempio sopra riportato, la società controllata potrà, quindi, iscrivere la **differenza tra l'entrata di cassa ed il valore attuale del debito**, pari a 5,74 euro, tra:

- rilevazione del debito finanziario:

Banca c/c	a	Debito finanziario verso controllante (D. 3)	100,00
-----------	---	--	--------

- rilevazione della differenza derivante dall'attualizzazione:

Debito finanziario verso controllante (D. 3)	a	Riserve (A. VI)	5,74
--	---	-----------------	------

- rilevazione degli oneri finanziari figurativi alla fine del primo anno:

Oneri finanziari (C.17)	a	Debito finanziario verso controllante (D. 3)	2,83
-------------------------	---	--	------

- rilevazione degli oneri finanziari figurativi alla fine del secondo anno:

Oneri finanziari (C.17)	a	Debito finanziario verso controllante (D. 3)	2,91
-------------------------	---	--	------

- i proventi finanziari;

- ovvero, tra le riserve di patrimonio netto, qualora l'obiettivo sia il rafforzamento patrimoniale della società stessa.

In ogni caso, al termine di ciascun anno, la società dovrà imputare gli oneri finanziari impliciti/figurativi del finanziamento al tasso di mercato.

La società controllante che eroga il finanziamento, e pertanto iscrive un credito finanziario, dovrà anch'essa applicare il costo ammortizzato, iscrivendo dapprima un onere finanziario a seguito dell'attualizzazione (ovvero, come detto, incrementare il valore della partecipazione, se la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata) e successivamente rilevare i proventi finanziari impliciti/figurativi *pro-rata temporis*.

La scelta del tasso da utilizzare è riferita al soggetto prenditore: tuttavia, nel caso di gruppi aziendali il tasso di interesse del soggetto creditore e del soggetto debitore possono coincidere per via della prassi utilizzata da alcuni primari istituti di credito di attribuire a tutte le imprese appartenenti ad un gruppo economico un unico *rating* di gruppo e, conseguentemente, di applicare un unico tasso di interesse a tutte le società del gruppo.

Riprendendo l'esempio sopra riportato, le scritture contabili che la società controllata deve effettuare, qualora il **finanziamento** sia stato erogato **per rafforzamento patrimoniale**, sono le seguenti:

# Approfondimento

## Redditi di impresa

Le scritture contabili che la società controllante deve effettuare, qualora il finanziamento sia sta-

to erogato per rafforzamento patrimoniale, sono invece le seguenti:

- rilevazione del debito finanziario:

Credito finanziario verso società controllata (B. III. 2a)	a	Banca c/c	100,00
--	---	-----------	--------

- rilevazione della differenza derivante dall'attualizzazione:

Partecipazione in impresa controllata (B.III.1a)	a	Credito finanziario verso società controllata (B.III.2a)	5,74
--	---	--	------

- rilevazione dei proventi finanziari figurativi alla fine del primo anno:

Credito finanziario verso società controllata (B. III. 2a)	a	Proventi finanziari (C. 16a)	2,83
--	---	------------------------------	------

- rilevazione degli oneri figurativi alla fine del secondo anno:

Credito finanziario verso società controllata (B. III. 2a)	a	Proventi finanziari (C. 16a)	2,91
--	---	------------------------------	------

### 3. Implicazioni fiscali del nuovo regime di contabilizzazione

Delineata nei termini indicati la nuova modalità di rappresentazione in bilancio dei finanziamenti infruttiferi *intercompany* prevista dai principi contabili OIC 15 e 19, vengono a questo punto in considerazione gli effetti fiscali delle nuove regole di contabilizzazione.

Si è già detto che l'art. 83, comma 1, del T.U.I.R. dispone una c.d. **derivazione rafforzata** dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazioni" adottati nella redazione del bilancio secondo i nuovi principi contabili OIC. Proprio con riferimento al criterio del "costo ammortizzato", la Relazione illustrativa all'emendamento alla Legge di bilancio 2017 (poi riproposto con l'art. 13-*bis* del "Decreto Milleproroghe 2017") aveva avuto modo di precisare che le regole testé richiamate producono effetti ai fini fiscali.

In altre parole, la possibile "**qualificazione patrimoniale**" del finanziamento infruttifero *intercompany* avrebbe dovuto assumere rilevanza anche ai fini tributari. Così, in particolare, si esprimeva la Relazione illustrativa all'emendamento alla Legge di bilancio 2017: "Anche in tale ultimo caso, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale, in quanto a seguito della nuova contabilizzazione dell'operazione - che diviene

sostanzialmente simmetrica anche nelle operazioni tra soggetti IAS/IFRS *adopter* e soggetti che adottano i nuovi OIC - vengono meno le cautele che avevano determinato il disconoscimento della stessa in capo ai soggetti IAS/IFRS *adopter*".

Invero, se da un lato, pareva (piuttosto) scontato concludere per la rilevanza fiscale *in primis* della qualificazione "patrimoniale" dei finanziamenti infruttiferi *intercompany* - per cui il maggiore valore iscritto in bilancio della partecipazione, da parte della società finanziatrice, avrebbe dovuto essere assunto quale costo fiscale, mentre per la società finanziata l'aumento di patrimonio netto avrebbe dovuto essere trattato come un "apporto di capitale" del socio, come tale costituente un provento non tassato - più complesso pareva il regime fiscale da riservare alla **successiva rilevazione medio tempore degli interessi figurativi attivi e passivi**, rispettivamente nel bilancio della società finanziatrice e in quello della società partecipata.

Come noto, tale rilevazione servirebbe a fare "riassorbire", lungo la durata del prestito, la differenza tra il valore nominale e contabile del credito, mentre rimarrebbe invariata la partecipazione e la riserva da apporto (incrementate in sede di prima rilevazione).

Va detto che l'applicazione della "derivazione rafforzata" avrebbe potuto fare concludere *pri-*